



Statuti dei fotografi professionisti e videomaker svizzeri, Sezione Svizzera Italiana

I. Disposizioni generali

Articolo 1: Denominazione e sede

- 1 Con la denominazione "Fotografi professionisti e videomaker svizzeri, Sezione Svizzera Italiana" (di seguito: sezione) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. CC. Essa rappresenta una sezione dell'associazione mantello dei fotografi professionisti e videomaker svizzeri (di seguito: associazione). La sezione deve comprendere almeno tre membri. La sezione riconosce espressamente gli statuti dell'associazione. Questi formano parte integrante dei presenti statuti.
- 2 La sede della sezione viene stabilita con risoluzione della direzione.

Articolo 2: Scopo

Lo scopo della sezione consiste nella salvaguardia e nella promozione degli interessi professionali e tecnici dei suoi membri.

Articolo 3: Compiti

Per il raggiungimento dello scopo, la sezione ha in particolare i seguenti compiti:

- promozione e valorizzazione della categoria professionale;
- salvaguardia degli interessi dei suoi membri in senso morale e materiale nei confronti del pubblico, delle autorità e dei terzi;
- mantenimento delle buone relazioni tra i suoi membri nonché con l'associazione, i gruppi tecnici e le altre sezioni.

II. Posizione della sezione

Articolo 4: Rapporto con l'associazione

- 1 La sezione è vincolata contrattualmente all'associazione. Il contenuto di tale contratto risulta in particolare dagli statuti dell'associazione, che vengono espressamente accettati dalla sezione.
- 2 La sezione e i suoi membri sono obbligati a perseguire e a promuovere lo scopo dell'associazione nonché a salvaguardare gli interessi dell'associazione.
L'associazione ha il diritto di esercitare una corrispondente influenza sulla vita della sezione, in particolare nell'ambito della formazione, del sito internet, della politica dell'associazione, della comunicazione avente portata nazionale, della corporate identity e del corporate design.
- 3 Gli statuti della sezione nonché le loro modifiche devono essere approvati per iscritto dalla direzione dell'associazione.
- 4 Qualora la sezione violi i principi, gli statuti o gli interessi dell'associazione, la direzione dell'associazione può risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale con la sezione, rispettando il termine di disdetta di tre mesi, e revocarle il diritto di portare la denominazione dell'associazione. È fatta salva la risoluzione immediata del contratto per causa grave.

III. Qualità di socio

Articolo 5: Acquisto della qualità di socio

- 1 Le domande di ammissione devono essere rivolte per iscritto alla direzione. Quest'ultima deve esaminare attentamente le domande secondo le direttive sull'ammissione emanate dall'associazione e può ammettere soci provvisoriamente. Sull'ammissione definitiva decide la successiva assemblea generale su proposta della direzione, con maggioranza semplice. I soci ammessi provvisoriamente hanno gli stessi diritti e doveri dei soci già ammessi, fino alla definitiva ammissione risp. non ammissione da parte dell'assemblea generale.
- 2 La qualità di socio può essere acquisita a titolo di:
 - a socio attivo;
 - b socio junior;
 - c socio partner;
 - d socio sostenitore;
 - e socio onorario.
- 3 Possono essere ammessi fotografi, videomaker nonché persone giuridiche e altre persone fisiche, che si occupano professionalmente di fotografia e/o di film/video. Per le persone giuridiche deve essere indicato un rappresentante. La qualità di

socio attivo nella sezione comporta la qualità di socio attivo anche nell'associazione.

- 4 I soci junior possono diventare membri durante la formazione e possono appartenere a tale categoria per un massimo di due anni dopo la conclusione della formazione. Essi pagano la metà del contributo per l'associazione e per la sezione (cfr. Art. 7), ma hanno gli stessi diritti e doveri dei soci attivi. La qualità di socio junior nella sezione comporta la qualità di socio junior anche nell'associazione.
- 5 Come soci partner si intendono persone giuridiche, che intendono sostenere moralmente e materialmente l'associazione. I contributi sono stabiliti dalla direzione. I soci partner non hanno alcun diritto di voto nell'assemblea generale, ma possono parteciparvi con voto consultivo.
- 6 I soci sostenitori sono persone fisiche. I contributi dei soci sostenitori sono stabiliti dalla direzione. I soci sostenitori non hanno alcun diritto di voto nell'assemblea generale, ma possono parteciparvi con voto consultivo.
- 7 La direzione, con l'assenso scritto dell'associazione, può nominare come soci onorari della sezione e dell'associazione persone che si sono dimostrate particolarmente meritevoli riguardo alla sezione. È richiesta una precedente appartenenza alla sezione. I soci onorari sono equiparati ai soci attivi, ma sono esentati dal versamento dei contributi associativi.

Articolo 6: Perdita della qualità di socio

- 1 La qualità di socio decade:
 - a per morte;
 - b per dimissione scritta;
 - c per esclusione da parte della sezione o dell'associazione.
- 2 La dimissione può essere dichiarata soltanto per iscritto rispettando un termine di disdetta di tre mesi e per la fine di un anno solare. La sezione è tenuta a comunicare immediatamente alla direzione dell'associazione la dimissione di un socio attivo, junior e onorario.
- 3 La direzione esclude i soci che non hanno versato i contributi associativi entro il termine di un anno dall'avvenuto sollecito (cfr. art. 7 cpv. 5). I soci che violano gli interessi dell'associazione possono essere esclusi dall'assemblea generale, su richiesta della direzione con una maggioranza di due terzi. Essa può escludere un socio anche senza indicazione dei motivi. L'esclusione non può essere contestata in giudizio.
- 4 La direzione, prima di adottare la sua risoluzione, dà al socio in questione la possibilità di prendere posizione per iscritto, concedendogli un termine di due settimane.

- 5 La direzione dell'associazione può escludere, di propria iniziativa o su richiesta di una sezione, un socio che ostacoli gli interessi dell'associazione o leda la sua immagine. Essa può escludere un socio anche senza indicazione dei motivi. L'esclusione non può essere contestata in giudizio.
- 6 Con l'estinzione della qualità di socio, il socio perde ogni pretesa sul patrimonio sociale; è tenuto al versamento dei suoi contributi associativi fino alla fine dell'anno solare nel quale la qualità di socio si estingue. Qualora la qualità di socio cessi per morte e i contributi associativi fino a quel momento non siano ancora stati versati, essi non sono più dovuti.
- 7 Con l'estinzione della qualità di socio nella sezione cessa contemporaneamente l'appartenenza all'associazione e viceversa. In caso di appartenenza plurima, con l'esclusione da una sezione cessa soltanto la qualità di socio nella sezione; ogni altra appartenenza a sezioni, gruppi tecnici nonché quella all'associazione viene mantenuta.

Articolo 7: Diritti e obblighi dei soci

- 1 Fatte salve specifiche disposizioni statutarie, i soci hanno uguali diritti e doveri.
- 2 Essi sono vincolati, in particolare, a tutte le risoluzioni, i regolamenti e gli accordi che sono in vigore al momento del loro ingresso e durante la loro appartenenza, e ciò sino a quando divenga efficace la dimissione dalla sezione.
- 3 I soci, nell'ambito degli statuti e in virtù delle risoluzioni adottate in base ad essi, hanno il diritto di usufruire dei servizi della sezione e dell'associazione.
- 4 Ogni socio partecipa alla formazione delle opinioni e della volontà nell'ambito degli statuti e si impegna per i fini della sezione e dell'associazione.
- 5 Fatta eccezione per i soci onorari, ogni socio paga un contributo associativo. I soci attivi e junior pagano, in aggiunta al contributo associativo alla sezione, anche un contributo associativo all'associazione. Anche questo dev'essere pagato alla sezione. La sezione lo trasmette immediatamente all'associazione.
- 6 L'importo minimo del contributo associativo alla sezione per i soci attivi e junior nonché l'importo del contributo associativo all'associazione vengono stabiliti dalla direzione dell'associazione.

IV. Mezzi finanziari e responsabilità

Articolo 8: Risorse dell'associazione

- 1 Le risorse della sezione sono costituite da:
 - a i contributi associativi;
 - b il reddito patrimoniale;

- c eventuali emolumenti deliberati dall'assemblea generale o dalla direzione;
 - d ulteriori entrate, come liberalità di terzi, ecc.
- 2 L'assemblea generale delibera annualmente un budget.
 - 3 Spese una tantum fino a 5'000 franchi non previste nel budget rientrano nella competenza della direzione.
 - 4 L'esercizio annuale coincide con l'anno solare.
 - 5 Per le obbligazioni della sezione risponde esclusivamente il patrimonio della sezione.

V. Organizzazione della sezione

Articolo 9: Organi

Gli organi della sezione sono i seguenti:

- a l'assemblea generale;
- b la direzione o il collegio di presidenza;
- c l'organo di controllo
- d le commissioni.

Articolo 10: Assemblea generale

- 1 L'assemblea generale è l'organo ordinario supremo della sezione.
- 2 L'assemblea generale ordinaria deve aver luogo una volta l'anno.
- 3 L'assemblea generale viene convocata dalla direzione con almeno 30 giorni di anticipo, indicando le trattande, il luogo e l'orario, mediante invito scritto a tutti i soci, elettronicamente o per posta.
- 4 Le richieste all'assemblea generale devono essere sottoposte per iscritto alla direzione almeno 10 giorni prima di essa. In caso di modifica dell'elenco delle trattande, esso deve essere nuovamente trasmesso a tutti i soci.
- 5 Le assemblee generali straordinarie possono essere richieste dalla direzione oppure su domanda scritta motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, indicando le trattande e devono quindi essere convocate senza indugio da parte della direzione. Il termine menzionato nel precedente cpv. 3 non si applica per le assemblee generali straordinarie.
- 6 I soci attivi, junior e onorari dispongono di un voto ciascuno.

- 7 L'assemblea generale è presieduta da un membro della direzione o dal suo presidente. La direzione può trasferire la presidenza anche a un presidente del giorno.
- 8 L'adozione delle risoluzioni avviene con la maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti, fatta eccezione per l'articolo 6 cpv. 3 e per l'articolo 16.
- 9 È possibile decidere anche su questioni non all'ordine del giorno, fatta eccezione per l'articolo 16.
- 10 In caso di parità di voti, decide il presidente.
- 11 Deve essere redatto un verbale.

Articolo 11: Compiti dell'assemblea generale

L'assemblea generale decide in particolare su:

- a ammissione dei soci;
- b approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e della relazione dell'organo di controllo;
- c scarico degli organi responsabili;
- d approvazione del budget;
- e elezione del presidente e dei restanti membri della direzione o, in alternativa, del collegio di presidenza;
- f elezione dei revisori e dei delegati per la rappresentanza nella associazione;
- g modifiche statutarie;
- h scioglimento della sezione;
- i fissazione dei contributi associativi per i soci attivi e junior, laddove questi superino i contributi associativi minimi fissati dalla direzione dell'associazione;
- j esclusione di membri.

Articolo 12: Direzione

- 1 La direzione eletta dall'assemblea generale è l'organo esecutivo della sezione ed è costituita da un collegio composto da tre a cinque membri. Essa si autocostruisce e regola l'autorizzazione alla firma. Al posto dell'elezione di un presidente è possibile la formazione di un collegio di presidenza.
- 2 Il mandato della direzione dura due anni. Il mandato è rinnovabile. In caso di dimissioni durante la durata della carica, la direzione si ricostituisce autonomamente fino alla successiva assemblea generale.
- 3 La direzione si riunisce al bisogno o su richiesta di almeno un terzo dei membri della direzione. Essa delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri. La direzione è responsabile per la convocazione e la preparazione dell'assemblea generale.

Articolo 13: Attribuzioni della direzione

Alla direzione spettano in particolare:

- a la fissazione della sede della sezione;
- b la convocazione dell'assemblea generale;
- c la rappresentanza verso l'esterno;
- d l'esame delle domande di ammissione;
- e la fissazione dei contributi associativi per i soci partner e sostenitori;
- f la nomina di soci onorari;
- g l'esclusione di soci;
- h la trattazione e l'adozione delle risoluzioni su tutte le questioni riguardanti la sezione, che non ricadano espressamente nella competenza di un altro organo.

Articolo 14: Organo di controllo

L'assemblea generale elegge annualmente due revisori dei conti o un ufficio di revisione esterno. A questi/o spetta l'esame di tutte le fatture e i documenti giustificativi della sezione. Essi redigono la relazione di revisione e sottopongono la proposta all'assemblea generale. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 15: Commissioni

- 1 L'assemblea generale e la direzione possono in ogni momento nominare gruppi di lavoro sotto forma di commissioni. Il loro incarico deve essere stabilito per iscritto.
- 2 Le commissioni sono responsabili nei confronti della sezione per la loro attività.

VI. Disposizioni finali

Articolo 16: Scioglimento della sezione

- 1 Lo scioglimento della sezione può essere deliberato soltanto a un'assemblea generale e soltanto con la maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto di voto presenti.
La richiesta di scioglimento della sezione deve essere fatta pervenire alla direzione almeno 30 giorni prima dello svolgimento di un'assemblea generale.
- 2 Sul tipo e sulle modalità della liquidazione decide l'assemblea generale che adotta la risoluzione di scioglimento. Essa incarica della liquidazione la direzione da ultimo in carica. Il patrimonio non può essere distribuito tra i soci.

Articolo 17: Disposizioni finali e transitorie

- 1 Tutte le disposizioni, le risoluzioni e i regolamenti in contrasto con i presenti statuti e con gli statuti dell'associazione sono abrogati.
- 2 Viene abrogata la categoria dei soci aziendali. I soci aziendali divengono ora soci attivi.
- 3 I presenti statuti sono stati adottati all'assemblea generale dei Fotografi professionisti e videomaker svizzeri, Sezione Svizzera Italiana del 9 aprile 2019. Essi entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'associazione.

Fotografi professionisti e videomaker svizzeri, Sezione Svizzera Italiana

Per la direzione: